



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 - Part.Iva 00069890945 - Tel-Fax 0865-57135 - E-mail info@comune.longano.is.it

ORDINANZA SINDACALE N.3/2017

OGGETTO: Emergenza neve – Provvedimenti.-

IL SINDACO

Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

Visto il disposto dell'art. 61 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Vista la necessità di eliminare l'insidia per le persone della presenza di neve e ghiaccio sui marciapiedi e nelle vie;

Considerato che ogni anno in occasione delle nevicate, il Comune provvede sotto la propria responsabilità e a proprie spese a far effettuare il servizio di pulizia delle strade e sgombero neve mediante l'intervento di mezzi meccanici;

Considerato inoltre che la sosta degli autoveicoli lungo le strade comunali durante e immediatamente dopo le nevicate, rallenta ed intralcia il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve ed allo spargimento dei materiali antigelo, impedendo il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;

Preso atto che la presenza di neve e conseguente ghiaccio sui pubblici e privati marciapiedi sono ogni anno causa di infortuni a numerosi pedoni;

Considerato altresì che il Comune riesce ad effettuare solo in parte il servizio di pulizia e sgombero neve dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici e privati;

Ritenuto che sia importante, al fine di garantire l'incolumità dei pedoni, coordinare al meglio gli interventi pubblici e i privati;

Ritenuto di dover adottare, per ragioni di pubblico interesse, provvedimenti a salvaguardia della sicurezza e della incolumità pubblica;

Al fine di garantire in caso di nevicata un adeguato e celere sgombero della neve facilitando così la circolazione stradale e pedonale e al fine di evitare cadute ed infortuni ai passanti,

ORDINA,

ai proprietari ed agli utilizzatori degli immobili, con esclusione delle sole persone disabili, invalide o anziane, durante e dopo le nevicate,



- di tenere sgombri dalla neve i marciapiedi ed i passaggi pubblici, fino alla distanza di mt 1,00 dal confine privato (muro o recinzione), con particolare attenzione ai passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, usando l'accortezza di liberare l'imbocco delle caditoie e dei tombini dalla neve, al fine di agevolare il deflusso delle acque derivanti dallo scioglimento;

- di togliere la neve da terrazzi, balconi, finestre e simili aggettanti sulle vie e le aree pubbliche o di suo pubblico, usando tutte quelle precauzioni atte a non turbare il pubblico passaggio e ad evitare ingombri;

agli automobilisti, nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile, di montare sui veicoli, per il transito sulle strade comunali, appositi pneumatici da neve o di dotarsi di idonee catene a bordo.

INVITA,

tutta la Cittadinanza

- a prestare la massima collaborazione e attenzione, per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone, con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori, a quanto sopra per consentire la pulizia dei marciapiedi e vie cittadine dalla presenza di neve e ghiaccio;

- al fine di agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di neviccate, di rimuovere le autovetture parcheggiate lungo le pubbliche vie e di parcheggiarle altrove, preferibilmente all'interno della proprietà, fino a quando il servizio sgombero neve non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

DISPONE

- di trasmettere la presente ordinanza al responsabile del Servizio Tecnico;

- di incaricare il Comando di Polizia Locale per la vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza;

- che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 art.7 bis, con sanzione amministrativa compresa tra un limite minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

- che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

- pubblicazione sul sito web comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

IL SINDACO
(Dott. Antonio Di Itri)

